

n. 4/2024 R.G. Assise

n. 52239/18 R.G. N.R.



## TRIBUNALE DI ROMA

### 1^ CORTE d' ASSISE

### ORDINANZA

**ex art. 495 c.p.p.**

La Corte d'Assise di ROMA, 1^ Sezione,

sulla richiesta del pubblico ministero di produzione del compact disk inclusivo della registrazione operata in data 9/12/2016 tra le ore 12.53 e le ore 16.25 tramite dispositivo elettronico utilizzato da REGENI Claudio e DEFENDI Paola, alla presenza dell'avv.to BALLERINI Alessandra, del colloquio avuto con Hoda Kamel HUSSEIN, nonché degli atti della relazione sull'attività svolta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati sulla morte di Giulio REGENI, approvata in data 1/12/2021;

sentiti i difensori delle parti civili che si sono associati e i difensori degli imputati che si sono opposti per le motivazioni esposte a verbale,

#### **o s s e r v a :**

1.Quanto alla registrazione si osserva che trattasi di documento fonico prodotto all'origine su supporto fornito, unitamente al dispositivo di registrazione già attivato dalla polizia giudiziaria, alle odierne parti civili, che hanno provveduto all'immediata riconsegna a registrazione operata.

Sul punto si premette che secondo il più recente ma già consolidato orientamento interpretativo la *"registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio non costituisce un'intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di preconstituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996 - 01; Sez. 4, n. 8237 del 09/07/1996, Cannella, Rv. 205799 - 01)"*, operandosi delle distinzioni unicamente sulla qualificazione della registrazione effettuata da interlocutore consapevole con la collaborazione della

polizia giudiziaria nell'ambito della "prova documentale" piuttosto che della "prova atipica", legale nei limiti in cui non violi gli statuti normativi delle prove tipiche.

Da un lato, infatti, si è detto che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di "documento", se formata in ambito extraprocedimentale, mentre ha natura di "prova atipica" se è formata "durante il" o "in funzione del" procedimento. Si è concluso in relazione alla seconda che quale prova atipica è utilizzabile nella misura in cui non viola i divieti che strutturano gli statuti delle prove tipiche e, segnatamente, quelli che connotano la testimonianza e l'intercettazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 46185 del 21/09/2022, Rv. 284226 – 02, che ha escluso che una registrazione di tal fatta violi lo statuto della prova testimoniale, dato che la registrazione in questione si risolve nella incisione su supporto di dati che possono essere riferiti sia dall'interlocutore consapevole, che dall'ufficiale di polizia giudiziaria che vi assiste).

Si è sostenuto all'opposto, valorizzando i principi espressi a Sezioni Unite "Torcasio" (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225466 - 01) e "Prisco" (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267 - 01), che trattasi piuttosto di prova documentale in senso stretto atteso che *«la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa»*. (in termini, Sez. 2, Sentenza n. 40148 del 06/07/2022, Rv. 283977 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996 – 01, che ne hanno esteso la valenza alla registrazione avvenuta su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio).

Al di là della sussunzione del supporto inclusivo della fonia della registrazione tra le prove documentali piuttosto che tra quelle "atipiche", ciò che è condiviso nell'esegesi di legittimità ed appare attualmente incontestato è la non riconducibilità nel concetto di intercettazione della registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi: difettano, infatti, in questa ipotesi, gli elementi essenziali della compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e della terzietà del captante.



La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra, infatti, a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio).

La non estensibilità dell'operatività dello statuto delle intercettazioni alla registrazione di conversazioni con interlocutore "consapevole" trova conforto nella *ratio* della tutela diversamente apprestata posto che, essendo uno degli interlocutori consapevole non è in predicato la violazione del diritto alla "segretezza" delle comunicazioni, cui fa riferimento la severa disciplina delle intercettazioni, ma solo il diritto alla "riservatezza", che ha una protezione diversa e minore rispetto a quello della segretezza delle comunicazioni e prevede la disponibilità delle informazioni da parte di chi legittimamente le detiene avendole non occultamente apprese.

A prescindere, dunque, dalla declinazione teorica dell'istituto cui si voglia accedere, la conforme conclusione è l'acquisibilità al giudizio della registrazione stessa, quale documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ovvero quale prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p., nel caso ammissibile e non violativa di legge trattandosi della rappresentazione fonica dei medesimi contenuti verbali su cui i partecipi palesi, ovvero le parti civili odierne, avrebbero potuto rendere piena testimonianza.

2. In ordine agli atti prodotti dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta riassunti nella relazione approvata dalla Camera dei Deputati in data 1/12/2021 se ne osserva la pari ammissibilità.

Il punto di avvio dell'analisi, tratto dalla giurisprudenza costituzionale, è che le Commissioni Parlamentari d'inchiesta, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono espressione d'un potere che si identifica con quello istituzionale e primario delle assemblee legislative, posto che l'inchiesta, cui inerisce l'attività delle anzidette Commissioni, consiste nella esplicazione di un'attività informativa e propedeutica all'esercizio della legislazione, risolvendosi in un mezzo diretto a porre la Camera in condizione di verificare la opportunità di far luogo ad una determinata produzione normativa (cfr. Corte Cost. n. 231 del 1975, "*L'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale*", tanto che "*ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possono costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all'autorità giudiziaria*").

Da qui il rapporto che vi è tra la successiva volizione dell'assemblea legislativa e la correlazione del potere d'inchiesta a quello legislativo, trattandosi dello stesso potere che, per fini pratici, non è

esercitato dalla Camera nella sua ordinaria composizione. Ne deriva che le Commissioni in discorso non sono, oggettivamente e soggettivamente, organi giurisdizionali, ordinari o speciali (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 4 del 12/03/1983, dep. 1984, Rv. 162719, sulla Commissione Parlamentare istituita sull'attività della loggia massonica P. 2, ad opera dell'art. 2 della legge 23 settembre 1981, n. 527).

Nella pur scarsa e sporadica elaborazione interpretativa sul punto, si è autorevolmente sostenuto che *"le commissioni parlamentari d'inchiesta costituiscono un mezzo di Azione del Parlamento verso l'esterno. Ne deriva che non sono soggetti giurisdizionali, non producendo, nell'esercizio dei poteri in concreto, alcuna modificazione giuridica, com'è proprio degli atti giurisdizionali, con la conseguenza che il richiamo nell'art. 82 Cost. ai poteri e alle limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria ha il solo significato di rendere operativo il "modus procedendi" della istruttoria penale nel momento in cui esse effettuano "indagini ed esami". (Si è precisato, sulla base dell'enunciato principio, che il richiamo dell'art. 82 Cost. é da intendere come mero rinvio alle norme processuali concernenti la istruttoria penale e dunque a modalità di estrinsecazione dell'indagine, affermandosi che il costituente, ad esempio, "invece di dettare specifiche statuizioni sull'esame dei testimoni, ha inteso richiamare in toto, in quanto non diversamente ed espressamente disciplinato dall'atto costitutivo della Commissione, le corrispondenti norme di rito penale")*.

Se ne è tratta la conclusione che la dizione dell'art. 82 Cost., secondo cui "la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria", ha la funzione di estendere *"le norme dell'ordinamento processuale penale relativamente al compimento di attività istruttorie, individuandone così la legalità, ma non implica l'operatività dei controlli previsti per gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria dall'anzidetto ordinamento processuale"* (fattispecie in tema di sequestro di schede personali degli aderenti al "Grande Oriente d'Italia" disposto dalla Commissione d'Inchiesta sulla loggia massonica P.2; sequestro per il quale s'era posto il problema dell'ammissibilità del riesame ex art. 345 bis cod. proc. pen. allora vigente. In motivazione, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che, in ogni caso, il provvedimento della Commissione non potrebbe mai essere assoggettato al riesame posto che siffatta garanzia inerisce ad atti formati da organi giudiziari, la cui organizzazione è regolata da un ordinamento distinto da quello parlamentare; sicché il controllo sugli atti delle commissioni d'inchiesta, che costituiscono "mezzi di azione del Parlamento", dovrebbe essere demandato ad organi dello stesso ordinamento parlamentare in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 10 maggio 1978, n. 170, che rimette al "plenum" delle Camere legislative la convalida degli ordini di arresto emessi dalle Commissioni Parlamentari inquirenti nei giudizi di accusa).



In special modo, le dichiarazioni rese dalle persone esaminate dalle commissioni parlamentari di inchiesta non sono finalizzate alla formazione della prova per l'emissione di un giudizio, bensì ad acquisire le informazioni necessarie all'esercizio dell'attività delle assemblee legislative, di cui le anzidette Commissioni sono espressione sicché i soggetti interrogati neppure assumono la qualifica di testimoni; parimenti la nozione di "sequestri" definisce le attività delle Commissioni corrispondenti a tali istituti soltanto *"per un comodo riferimento alla disciplina processuale"*, trattandosi di atti di natura giuridica del tutto diversa rispetto a quella indicata nella normativa processuale.

Ne consegue l'ulteriore corollario che se le attività esplicate dalle Commissioni sono strutturate all'esplicarsi della volizione delle assemblee legislative e gli atti formati, pur con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ordinaria, dalle Commissioni non sono neppure oggettivamente giurisdizionali, ben possono profilarsi conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, ovvero tra l'Autorità giudiziaria e la stessa Commissione d'Inchiesta, come i repertori storici attestano (cfr. Corte Cost. sent. n. 231/1975 cit., in relazione ai giudizi per conflitto di attribuzione, promossi da due diversi Tribunali nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, a seguito del rifiuto da questa opposto di trasmettere ai Tribunali medesimi, che ne avevano fatto formale richiesta, determinati atti e documenti in suo possesso, ritenuti dai giudici necessari ai fini dell'accertamento della verità nei rispettivi processi).

In definitiva i risultati delle Commissioni Parlamentari non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono alcuna modificazione giuridica (tipica invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso. L'attività di inchiesta rientra, insomma, nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche.

Anche nel caso, infatti, l'oggetto dell'approfondimento svolto dalla Commissione, delegato con delibera del 30 aprile 2019 (pubblicata in G.U. n. 110 del 13 maggio 2019), è stata non solo l'indagine sulle responsabilità del sequestro, della tortura e dell'uccisione di Giulio REGENI, ma pure l'indicazione di soluzioni atte ad *"incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità"*: a dimostrazione del più ampio orizzonte tematico deliberato, nel rispetto delle prerogative programmatiche e di indirizzo normativo presi in carico anche nel caso dalla Commissione d'Inchiesta.



Il risultato è stato ottenuto, come attestato dalla nota introduttiva, attraverso 45 audizioni dirette e l'acquisizione all'Archivio in formato elettronico di circa 32.000 pagine di unità documentali, costituite non solo dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di ROMA, ma pure da documentazione proveniente dalle articolazioni del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, inclusa l'UAMA, nonché dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui al documentario diffuso nell'aprile 2021, oltre ad avere disposto accertamenti autonomi a mezzo degli ufficiali di collegamento assegnati (cfr. pg. 33 relazione).

Sotto tal profilo l'elaborato conclusivo, prodotto come nel caso della raccolta di documentazione, di audizioni di persone informate, di elaborazione autonoma di atti giurisdizionali in senso stretto, frutto del rapporto di leale cooperazione con la stessa A.G., ben può essere ascritto alla nozione di "documento" ai sensi dell'art. 234 c.p.p.: ad intendersi tutto ciò che rappresenta "*fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo*", laddove la relazione contenente la somma delle attività svolte non è altro che la documentazione scritta dell'indagine parlamentare.

Né può addivenirsi a conclusione diversa negando il carattere di prova documentale alla relazione, in quanto pure rappresentativa di dichiarazioni e non solo di "fatti, persone o cose": ciò che costituirebbe ostacolo all'introduzione nel processo a parere della difesa, riportando pure contenuti dichiarativi di soggetti indicati quali testimoni del presente processo.

In realtà il codice offre una definizione normativa di prova documentale di ampio significato, identificando e definendo il documento "*in ragione della sua attitudine a rappresentare*" (relazione al prog. prel. del nuovo codice), senza discriminare tra i differenti mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate e senza operare alcuna distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.

La dichiarazione, peraltro, considerata in genere nella sua globalità, integra un "fatto" e la relativa registrazione documentata non soltanto la circostanza che un determinato soggetto ha parlato od offerto informazioni in un certo contesto spazio-temporale, ma anche che ha pronunciato quelle parole che risultano riportate nello scritto, salva ovviamente ogni valutazione circa la genuinità del documento, la fedeltà della riproduzione e la veridicità delle dichiarazioni di scienza così come trascritte.

D'altra parte, la legittimità - in tesi - di una tale prova documentale non può essere posta seriamente in dubbio, ove si consideri che essa ha per oggetto fatti in ordine ai quali nessuno dubita della praticabilità della testimonianza *de relato*, qual disciplinata dall'art. 195 c.p.p.. Alla testimonianza dell'ascoltatore, quindi, si affianca, come tipico mezzo di prova del fatto "dichiarazione stragiudiziale", la riproduzione scritta dell'atto dichiarativo, riferendo, come riferirebbe un

testimone, in tesi l'autore parlamentare, le parole di chi ha emesso la dichiarazione proprio perché attività del tutto disomogenea ed indipendente rispetto a quella giurisdizionale e non soggetta alle sue regole di assunzione tipica su cui ben potrebbe essere resa testimonianza.

Né allo stato rileva che la provenienza del materiale utilizzato si identifichi parzialmente con le acquisizioni di atti assunti dalla Procura di ROMA, atteso che la relazione finale è frutto di materiale composito, come anticipato, di integrazioni e di autonome rielaborazioni, anche sulla base di documentazione ottenuta attraverso canali informativi ulteriori, nella disponibilità della Camera dei Deputati in un'ottica del tutto distinta rispetto a quella della ricostruzione delle responsabilità in sede giurisdizionale.

In definitiva quel che è essenziale per la qualificazione della prova documentale è che abbia avuto una genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale e si sia formata fuori dal suo ambito, nel quale deve essere introdotta per acquistare rilevanza, non potendo evidentemente trattarsi della riproduzione meccanica di atti processuali (per tali concetti, cfr. C. Cost. sent. n. 142/92; Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225466 - 01).

Alla relazione parlamentare dunque, non va negata, in linea generale, un'autonoma efficacia rappresentativa, che prescinde dalla testimonianza dei Deputati che l'hanno redatta.

D'altra parte trattasi di conclusioni pacificamente assunte in ambito strettamente processuale in tema di relazione del curatore fallimentare ex art. 33 legge fall. che pur contenga le dichiarazioni del fallito, ritenuta mezzo di prova avente natura documentale pienamente utilizzabile (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664 - 01, secondo cui *"le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza"*), sino all'affermazione che *"Il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall."* (Sez. 5, Sentenza n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342 - 01) e a respingere la questione di costituzionalità *"degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità"*

*processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura"* (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso, Sez. 5, Sentenza n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 - 02).

Diversa conclusione qui si assume per i soli contenuti delle audizioni di soggetti di cui è previsto l'esame dibattimentale, dovendosi in tal caso dare prevalenza alle regole che presiedono l'assunzione della prova in contraddittorio, oltre alla certa esclusione dell'utilizzo di quanto "testimoniato" dai pubblici ministeri appartenenti alla Procura di ROMA auditi dalla Commissione, in sé incompatibile con la stessa struttura dell'accertamento giurisdizionale e con la loro qualità di parti del presente processo.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 495 c.p.p.

**o r d i n a**

l'acquisizione del supporto inclusivo della registrazione operata in data 9/12/2016 tra le ore 12.53 e le ore 16.25 tramite dispositivo elettronico del colloquio avuto con Hoda Kamel HUSSEIN da REGENI Claudio e DEFENDI Paola, nonché della relazione sull'attività svolta dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati sulla morte di Giulio REGENI, approvata in data 1/12/2021.

Letto all'udienza del 16 aprile 2024

**IL GIUDICE**

**Dott.ssa Paola Della Vecchia**

**IL PRESIDENTE**

**Dott.ssa Paola Roja**